

BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA FILIERA TURISTICA - ANNO 2025 (25FT)

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Vicenza si pone l'obiettivo di realizzare un intervento a supporto della filiera turistica, della ristorazione e dei pubblici esercizi, rivolto alle imprese, finalizzato a sostenere, mediante contributi a fondo perduto, singole azioni volte a rafforzare la qualità delle strutture della filiera turistica.

Il potenziamento della qualità delle imprese attive in ambito ricettivo, della ristorazione e i pubblici esercizi passa attraverso l'ammmodernamento delle strutture al fine di valorizzare l'orientamento verso i temi della sostenibilità ambientale, del turismo accessibile, del turismo digitale per diffondere tra le imprese della filiera la consapevolezza di operare nell'ecosistema delle destinazioni turistiche.

Il Bando si inserisce nell'ambito delle linee promozionali 2025 a favore del sistema delle imprese e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di commercio di Vicenza nella Relazione Previsionale e Programmatica 2025 nonché al progetto a valenza strategica «Turismo» approvato dalla Giunta camerale.

Il Bando prevede due fasi:

1^a fase): presentazione della domanda di contributo (documentazione di cui all'Articolo 9 del presente Bando);

2^a fase): presentazione della rendicontazione (documentazione di cui all'Articolo 11 del presente Bando).

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari a € 300.000,00.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo le imprese che esercitano una delle seguenti attività (come risulta dalla visura camerale - codice primario o prevalente di attività ATECO2025, il codice individuato raggruppa anche eventuali sotto-codici che sono ugualmente ammissibili) presso la localizzazione (sede o altra unità locale) oggetto di investimento che deve essere situata in un comune della provincia di Vicenza.

- 55.1 Servizi di alloggio di alberghi e simili
- 55.2 Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata
- 55.3 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali
- 56.11 Attività di ristoranti
- 56.3 Attività di somministrazione di bevande
- 79.1 Attività di agenzie di viaggio e tour operator

Gli investimenti per i quali l'impresa chiede il contributo devono essere effettuati nella specifica localizzazione territoriale situata in provincia di Vicenza (secondo quanto sopra specificato).

Le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale (il requisito della regolarità del diritto annuo deve sussistere almeno al momento della liquidazione del contributo).

Nel caso delle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad ottenere la condizione di regolarità prima della liquidazione del contributo.

1. Le imprese beneficiarie devono essere attive presso la localizzazione oggetto di investimento svolgendo in modo primario o prevalente una delle attività sopra indicate, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con le iscrizioni a eventuali Albi, Ruoli, Registri camerali e autorizzazioni obbligatori per le relative attività.

2. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non devono essere in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria.

3. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi.

4. Le imprese beneficiarie devono aver effettuato l'accesso gratuito al «cassetto digitale» della propria azienda scaricando la visura dell'azienda, collegandosi al sito <https://impresa.italia.it/cadi/app/login> (accesso con SPID o CNS/Token wireless).

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 3 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo, mentre il requisito di cui al precedente punto 4 deve essere posseduto al momento della liquidazione.

Le imprese beneficiarie, in fase di assegnazione del contributo, devono essere in regola con gli obblighi assicurativi previsti dall'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025¹.

¹ L'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 dispone che «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, N. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, N. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Vicenza.

Articolo 4 - Normativa europea sugli Aiuti di Stato

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento N. 2023/2831 (GUUE L/2023/, 15.12.2023) adottato dalla Commissione Europea il 13 dicembre 2023.

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa «unica» non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle normative di tale Regolamento (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», aiuti «de minimis», cumulo e controllo). L'aiuto si considera concesso (articolo 3.3 del Regolamento UE N.2023/2831) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Articolo 5 - Cumulo con altri Aiuti di Stato

Gli aiuti previsti dal presente Bando **NON** sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri benefici pubblici.

Articolo 6 - Contributo

Il contributo è di € **2.000,00** su una spesa minima di € 4.000,00 (al netto IVA). Non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa. Il contributo viene erogato al raggiungimento

frane, le inondazioni e le esondazioni».

L'articolo 1 comma 102 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 dispone che «Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Il Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025 all'articolo 1 ha differito i termini come di seguito indicato.

«1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

- a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;
- b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775.

In tal caso la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo».

dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese presentando le fatture e la documentazione attestante il pagamento. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Alle imprese in possesso del **rating di legalità**² sono attribuiti ulteriori **€ 200,00** che si sommano al contributo spettante.

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale *rating* deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating>

Il *rating* deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di attribuzione del *rating* è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se il *rating* risulta attribuito dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita del *rating* in fase di liquidazione del contributo, comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.

Alle imprese in possesso della «**certificazione della parità di genere**³» sono attribuiti ulteriori **€ 200,00** che si sommano al contributo spettante.

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale certificazione deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Ente Italiano di Accreditamento «Accredia»

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

(per effettuare la ricerca inserire il codice fiscale dell'impresa e selezionare la Norma UNI/PdR 125:2022 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022).

² Il regolamento sul *rating* di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo *rating* attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. Il *rating* di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un «riconoscimento» - misurato in «stellette» - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio *business*. All'attribuzione del *rating* l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

³ La legge 5 novembre 2021, n. 162, all'articolo 4 comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

La certificazione deve essere posseduta sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contribuente. Se la procedura di attribuzione della certificazione è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contribuente camerale, il contribuente aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se la certificazione risulta attribuita dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita della certificazione in fase di liquidazione del contribuente, comporta la decurtazione del corrispondente importo di contribuente riconosciuto in fase di ammissione.

Il contribuente sarà corrisposto a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili.

Le modalità e i termini di presentazione del rendiconto delle spese sono descritti all'articolo 11 del presente Bando.

Riepilogo

Investimento minimo (*) al netto IVA	Importo contribuente massimo
€ 4.000,00	€ 2.000,00 per ciascuna impresa + eventuali € 200,00 per <i>rating</i> di legalità + eventuali € 200,00 per certificazione della parità di genere

(*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza

Il contribuente NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 7 - Fornitori

Ai fini del presente Bando, i fornitori abilitati ad erogare le forniture ammissibili di cui al successivo Articolo 8 devono:

- 1 avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 2 svolgere una attività coerente con la prestazione realizzata (sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).

La Camera di Commercio verificherà i requisiti dei fornitori.

Articolo 8 - Spese ammissibili e termini di inizio e fine degli investimenti

Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettaggiate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione al 15 dicembre 2025, cioè le fatture devono risultare emesse e i pagamenti devono risultare effettuati nell'arco temporale sopra indicato. Se una fattura (o altro documento di spesa) è emessa fuori dall'arco temporale sopra indicato, verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se il relativo pagamento è effettuato nei termini; se un pagamento è effettuato fuori dall'arco

temporale sopra indicato, la spesa a cui si riferisce verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se la relativa fattura (o altro documento di spesa) è emessa nei termini. Non saranno presi in considerazione né documenti di spesa emessi a titolo di acconto/anticipo, né pagamenti effettuati a titolo di acconto/anticipo, fuori dai termini sopra indicati, anche se pertinenti all'investimento oggetto del contributo.

Le spese ammissibili sono **esclusivamente** spese per l'acquisto (compreso trasporto, montaggio / installazione) di:

- arredo,
- paravento,
- tende,
- ombrelloni,
- lampade per l'illuminazione,
- lampade riscaldanti,
- generatori di calore elettrici,
- colonnine e stazioni di ricarica e-bike,
- pensiline per le bici,
- rastrelliere per le bici,
- colonnine/stazioni di riparazione per le bici,
- colonnine e stazioni di ricarica per auto elettriche,
- apparecchiature dedicate alla gestione, controllo e programmazione dei consumi energetici e/o idrici,
- attrezzature per l'automazione e l'integrazione dei servizi dedicati a sistemi digitali di pagamento,
- attrezzature per l'automazione e l'integrazione dei servizi dedicati alla gestione delle comande,
- attrezzature, elettrodomestici e macchinari ad alta efficienza energetica,
- impianti sonori audio video,
- sistemi antirapina di videosorveglianza (compreso l'eventuale software di funzionamento che viene considerato accessorio al sistema).

Tutto ciò che non rientra nell'elenco di cui sopra, è espressamente escluso.

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura di beni previsti dal presente Bando, con esclusione delle seguenti spese:

- spese di trasporto non attinenti alle forniture per le quali è chiesto il contributo;

- vitto e alloggio e generali sostenute dalle imprese beneficiarie;
- software;
- bicchieri, posateria, biancheria;
- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- formazione;
- spese per l'acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito) **dalle ore 15:00 del 17 giugno 2025 alle ore 15:00 del 27 giugno 2025.**

Saranno automaticamente escluse le domande inviate fuori dai succitati intervalli temporali.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>

Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando identificato dal codice 25FT «Bando per contributi a supporto della filiera turistica – anno 2025».

Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che l'imposta di bollo non è dovuta per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.

Documenti indispensabili e obbligatori da allegare alla pratica (vanno tutti firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria):

- domanda di contributo (**Allegato A**).

Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

È prevista una procedura valutativa a sportello (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123): l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema informatico, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico), salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e rinvii, entro i termini previsti dal Bando, la domanda correttamente: in questo caso sarà presa in considerazione la domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta anche se inviata per prima in ordine cronologico.

L'allegato A) è a disposizione sul sito <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/>, sezione Camera di Commercio di Vicenza: bandi per contributi.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse stanziare, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito internet camerale dedicate al Bando.

Articolo 10 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione del contributo e casi di esclusione

Le domande di contributo saranno esaminate dal Capo Servizio «Orientamento, Informazione e Promozione Economica», dr Diego Rebesco, che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione, salvo i casi di esclusione automatica di seguito specificati.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

- 1 mancanza del modulo di domanda (Allegato A);
- 2 il modulo di domanda (Allegato A) risulta completamente in bianco o illeggibile, anche se risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
- 3 il modulo di domanda (Allegato A) non risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
- 4 il modulo di domanda (Allegato A) è firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
- 5 domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta la prima in ordine cronologico, salvo quanto indicato nel precedente articolo 9);
- 6 domande presentate da imprese che non svolgano in modo primario o prevalente una delle attività elencate nell'articolo 3 del presente Bando, presso la localizzazione (sede legale o unità locale in provincia di Vicenza) oggetto dell'investimento;



- 7 domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
- 8 domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
- 9 domande presentate fuori dai termini previsti;
- 10 domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Eventuali preventivi di spesa o altra documentazione allegata e non richiesta espressamente dal Bando in fase di presentazione della domanda, non saranno esaminati dalla Camera di Commercio. Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail indicato dall'impresa nel modulo di domanda e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo pid@madeinvicenza.it). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla graduatoria per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene al contributo aggiuntivo di € 200,00 per il possesso del rating di legalità e/o della «certificazione della parità di genere», la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese che ne dichiarano il possesso nella domanda di contributo; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta in possesso al momento della presentazione della domanda, il relativo contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se tra la fase di presentazione della domanda e quella di esame istruttorio della domanda, l'impresa richiedente il contributo, per qualunque ragione, ha cambiato il suo codice fiscale, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla graduatoria di concessione, senza preavviso di rigetto.

In ossequio al principio di economicità dell'azione pubblica, ove alla scadenza prevista per la formazione della graduatoria degli assegnatari del contributo, le risorse fossero esaurite, non si procederà ad ulteriori istruttorie per le domande che risulterebbero comunque non finanziabili per carenza di risorse.

Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, diniego che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria di concessione approvata con Determinazione del Capo Servizio sarà pubblicata entro il **5 agosto 2025** sul sito istituzionale e riporterà l'elenco delle domande ammesse fino all'esaurimento delle risorse stanziare complete di CUP validi.

La graduatoria di concessione delle domande ammesse pubblicata nel sito **costituirà la sola comunicazione ufficiale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.**

L'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica o per esaurimento dei fondi) e la determinazione del Capo Servizio saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.

Articolo 11 - Rendicontazione, liquidazione del contributo e casi di esclusione

Le imprese si impegnano ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, che saranno valutate dalla Camera di Commercio in sede di rendicontazione. Le imprese si impegnano inoltre a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto, pena la decadenza dal contributo. Le imprese che risulteranno con lo stato domanda «ammessa» in graduatoria di concessione per il contributo relativo al presente Bando (25FT) della Camera di Commercio di Vicenza, ma che non presenteranno la rendicontazione, **non potranno accedere ai contributi del successivo Bando filiera turistica 2026 (26FT).**

L'eventuale rinuncia va fatta esclusivamente non presentando la rendicontazione entro la scadenza.

Il rendiconto deve essere presentato esclusivamente in via telematica a partire **dalle ore 15:00 del 30 settembre 2025 ed entro e non oltre le 21:00 del 15 gennaio 2026** con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito). Contestualmente il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata.

La rendicontazione va effettuata in una unica *tranche*, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi

in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione.

È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal Bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente omesso parte della rendicontazione.

L'invio del rendiconto può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di rendicontazione.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>

La modulistica sarà resa disponibile entro la data di avvio della fase di rendicontazione.

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria:

- modulo di rendicontazione (**Allegato B**) e di riepilogo delle spese sostenute (**Allegato B2**), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con i quali si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- **copia delle fatture elettroniche in formato xml (in caso di fornitore italiano) e/o di altri documenti di spesa con tutti i requisiti di seguito specificati:**

1. Le fatture e gli altri documenti di spesa:

- devono essere intestati al beneficiario, leggibili e chiari
- devono essere redatti in Euro e in lingua italiana
- eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione e da dichiarazione del controvalore in Euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale; eventuali documenti fiscali/fatture emessi non in lingua italiana, seppur in Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione
- devono esporre con chiarezza le singole voci di costo **utilizzando** una o più voci di spesa previste dal presente Bando
- devono essere sostenuti e interamente pagati nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione al 15 dicembre 2025
- devono riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** presente nella graduatoria di concessione, **pena l'esclusione** del documento di spesa dal computo della spesa ammissibile.

NON è considerato valido un documento di spesa con un CUP riportato a mano successivamente perché non risulta nella descrizione originaria della spesa né un documento di spesa che riporta più CUP.

In mancanza di fatture elettroniche va resa apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni



tecnico-giuridiche per cui mancano e allegate le fatture stesse nel formato disponibile.

2. Documenti di spesa **NON** ammissibili:

- note di prestazione di lavoro occasionale
- documenti di spesa che, nella causale di acquisto, recano l'indicazione di semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili, poiché non sono ritenute causali parlanti.

- **copia dei pagamenti effettuati con tutti i requisiti di seguito specificati:**

1. I pagamenti:

- devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili
- devono richiamare espressamente e in maniera chiara e completa gli estremi della fattura / documento di spesa oggetto del pagamento
- devono attestare l'effettiva esecuzione del pagamento (ad esempio copia del **bonifico «eseguito»** o con analogo indicazione e con il codice CRO oppure TRN o altro codice identificativo)
- devono essere **eseguiti entro i termini previsti dal presente Bando** e non semplicemente ordinati entro i termini e pagati successivamente
- devono rispettare le istruzioni relative alle modalità di pagamento ammesse, riportate nell'appendice al presente Bando.

2. Ulteriori requisiti *raccomandati* per i pagamenti, al fine di agevolare l'esame della documentazione in fase di rendicontazione:

- inserimento del **Codice Unico di Progetto (CUP)**.

3. Pagamenti **NON** ammissibili:

- pagamenti in contanti
- pagamenti tramite assegni circolari
- pagamenti tramite assegni bancari
- semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente
- spese il cui pagamento è stato effettuato per compensazione.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - **solo** per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (**Allegato C**).

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà:

- la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il DURC in corso di validità è



acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente; in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis);

- la mancanza di forniture in essere con la Camera di commercio di Vicenza;
- la regolarità nei versamenti del diritto annuale;
- l'osservanza dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, commi da 125 a 129 relativamente agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- la regolarità ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) per i soggetti obbligati a tale normativa.
- l'accesso al «cassetto digitale» da parte dell'impresa.

La liquidazione del contributo avverrà entro 90 giorni di calendario dall'invio della rendicontazione, fatta salva l'interruzione dei termini per eventuali richieste di integrazione della rendicontazione.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

- mancanza del modulo di rendicontazione (Allegato B) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato, o modulo firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
- mancanza del modulo di riepilogo delle spese (Allegato B2) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato, o modulo firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nell'Allegato B;
- rendicontazioni presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;

- rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;
- rendicontazioni presentate da imprese che non svolgano in modo primario o prevalente una delle attività elencate nell'articolo 3 del presente Bando, presso la localizzazione (sede legale o unità locale in provincia di Vicenza) dove è stato realizzato l'intervento;
- rendicontazioni con una spesa minima inferiore a quella fissata nel presente Bando;
- rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di rendicontazione e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo pid@madeinvicenza.it). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla liquidazione per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene alla **conferma del contributo aggiuntivo** di € 200,00 per il possesso del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere», la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, il relativo contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se l'impresa non era in possesso del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere» in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere» dalle competenti autorità.

L'eventuale decurtazione dei contributi aggiuntivi (*rating* di legalità, certificazione parità di genere) **non** comporta l'esclusione dalla liquidazione del contributo di € 2.000,00, ferma restando la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Bando.

È ammessa la rendicontazione di spese diverse da quelle preventivate purché ricomprese in quelle previste all'articolo 8 del presente Bando e purché, in sede di rendicontazione, venga spiegato il motivo dello scostamento nel modulo di riepilogo delle spese sostenute (Allegato B2), ferma restando la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Bando.

L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente, tranne nel caso in cui si scenda sotto la spesa minima, comportando ciò un caso di preavviso di rigetto. La presenza di spese sostenute e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente Bando, comporta la decurtazione del relativo importo, con eventuale esclusione dalla liquidazione del contributo se la spesa complessiva scende sotto il minimo previsto dal Bando.

Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo, per qualunque ragione, ha cambiato il suo codice fiscale, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.

La graduatoria di liquidazione del contributo alle imprese che hanno rendicontato sarà pubblicata nel sito camerale **e costituirà la sola comunicazione ufficiale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.**

L'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica o per mancata rendicontazione) e la determinazione del Capo Servizio saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.

Articolo 12 - Revoca, sanzioni e rinuncia al contributo

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, l'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, delle somme eventualmente già versate maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'Articolo 13 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo degli stessi;
- rinuncia successiva all'erogazione, da parte del beneficiario.

Articolo 13 - Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio «Orientamento, Informazione e Promozione economica» Dr Diego Rebesco.

Articolo 15 - Ricorsi

Avverso il presente Bando ed i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990.

Articolo 16 - Contatti

Referente per l'istruttoria è l'Ufficio PID della Camera di Commercio di Vicenza (pid@madeinvicenza.it – Francesca Vitetta - Elisabetta Feltrin tel. 0444/994.751-752).

Per assistenza e chiarimenti sul Bando e sulla domanda di partecipazione è possibile contattare anche l'Ufficio Bandi e contributi della Camera di Commercio di Vicenza (promozione@vi.camcom.it – Diego Rebesco – Roberta Lorenzon - Cristina Marchezzolo - Elena Donadello tel. 0444/994.869-259).

Per assistenza tecnica sulla compilazione e presentazione della pratica telematica contattare l'assistenza al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>

Articolo 17 - Normativa sulla privacy

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni all'Azienda speciale della Camera di Commercio «Made in Vicenza» che potrà curare l'istruttoria del Bando per conto della Camera di Commercio di Vicenza, alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete *internet* ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e in conformità all'articolo 8 comma 2 della Legge n. 27 ottobre 2023, n. 160. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE



2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa *privacy* contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 18 - Rinvio al Regolamento Generale, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 29 del 17 dicembre 2019.



APPENDICE - ISTRUZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamenti ammessi

Modalità di pagamento	Documentazione da allegare obbligatoriamente
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	Copia del bonifico con dicitura «eseguito» in cui compaia: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). In alternativa: - estratto conto corrente/lista movimenti in cui siano visibili i medesimi dati sopra elencati.
Ricevuta bancaria	Lista movimenti/elenco effetti pagati in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito (compresa la carta prepagata)	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre estratto conto della carta di credito. Inoltre scontrino.
Carta di debito	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre scontrino.
Acquisti on-line	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre copia dell'ordine. Inoltre eventuale ricevuta.
PAGO PA	Ricevuta del pagamento effettuato tramite PAGO PA accompagnata dall'avviso di pagamento.